

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **457/1991** (ECLI:IT:COST:1991:457)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **06/11/1991**; Decisione del **04/12/1991**

Deposito del **13/12/1991**; Pubblicazione in G. U. **18/12/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17701**

Atti decisi:

N. 457

## ORDINANZA 4-13 DICEMBRE 1991

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 700 del codice di procedura civile e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promossi con n. 2 ordinanze emesse l'8 marzo 1991 dal Pretore di Sanremo nei procedimenti civili vertenti tra S.p.a. Comel e Comune di Sanremo e tra S.r.l. Corriere dei fiori e Comune di Sanremo, iscritte rispettivamente ai nn. 347 e 348 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Sanremo, con ordinanze emesse l'8 marzo 1991 nei procedimenti civili vertenti tra S.p.a. Comel e Comune di Sanremo (R.O. n. 347 del 1991) e tra S.r.l. Corriere dei Fiori e Comune di Sanremo (R.O. n. 348 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 700 del codice di procedura civile e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui escludono dalle attribuzioni del giudice ordinario il potere di sospendere il procedimento di riscossione coattiva fiscale;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 24, 113 della Costituzione, per la diminuzione di tutela del privato contro gli atti della pubblica amministrazione e per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra titolari di diritti soggettivi in punto di tutela degli stessi;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, peraltro già decisa con numerose ordinanze dalla Corte costituzionale;

Considerato che i due giudizi possono riunirsi per essere decisi con un unico provvedimento, essendosi sollevata identica questione;

che la stessa questione è stata dichiarata non fondata (sent. n. 63 del 1982) e manifestamente infondata (ordd. nn. 288 del 1986; 427 e 550 del 1987; 916 del 1988);

che non si prospettano motivi nuovi per una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 700 del codice di procedura civile e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento agli artt. 3, 24, 113 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Sanremo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*